

Circolare per la Clientela - 26.6.2019, n. 10



Sommario

- 1. Corrispettivi, trasmissione anche per i non residenti**
- 2. Ricercatori e docenti detassati anche senza Aire**
- 3. Rottamazione-ter: le Entrate inviano 1,4 milioni di risposte**
- 4. Detassazione premi con criteri di calcolo già definiti**
- 5. Per l'uso dei documenti acquisiti dalla polizia tributaria non serve il nullaosta dell'autorità giudiziaria**
- 6. Compliance Iva, al via le comunicazioni per correggere errori**

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it

Web - studioniccolidrago.com

1. Corrispettivi, trasmissione anche per i non residenti

*(Il Sole 24 Ore del 26/6/2019, Norme e Tributi, pag. 20, Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce)
Circolare Assonime chiarisce i temi dubbi della comunicazione*

Con la circolare 14 del 24 giugno, Assonime ha definito il quadro di riferimento normativo e di prassi circa l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, previsto a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari del 2018 superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti, salvo esclusioni oggettive disciplinate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019.

Dal punto di vista dei soggetti obbligati, Assonime ricorda come l'adempimento non sia limitato, così come invece stabilito per l'obbligo di fatturazione elettronica, ai soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato. Riguarda, infatti, anche i contribuenti non residenti identificati direttamente o a mezzo rappresentante fiscale, quando esercitano attività di commercio al minuto o assimilate.

In ogni caso, il soggetto passivo può sempre decidere su base volontaria di documentare le operazioni realizzate, rilasciando una fattura anche senza avere ricevuto una esplicita richiesta in tal senso da parte del cliente. Ad avviso di Assonime, che ha richiesto comunque una conferma da parte dell'agenzia delle Entrate, i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico potranno comunque decidere di emettere fatture, in formato cartaceo, in alternativa rispetto ai corrispettivi telematici.

Analizzando invece il contenuto del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con cui sono state individuate le operazioni esonerate, seppure temporaneamente, dall'obbligo di corrispettivo telematico, Assonime auspica un intervento normativo con cui possa essere estesa anche alle prestazioni rese durante trasporti nazionali l'esclusione dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione già previsto per quelle effettuate a bordo di navi, treni e aerei durante trasporti internazionali, in ragione del fatto che l'oggettiva difficoltà di assolvere a questi obblighi sussiste in ogni caso.

Altro chiarimento, per il quale viene comunque espressamente richiesta una presa di posizione da parte dell'agenzia delle Entrate, ha riguardato l'individuazione del soggetto che può beneficiare del credito di imposta spettante per l'acquisto dei registratori telematici quando acquirente è una società che, operando con una rete di franchising, acquista direttamente per poi cedere in comodato d'uso gli apparecchi. Il credito dovrebbe spettare al soggetto acquirente che ne supporta il costo e che riceve e registra a fini Iva la relativa fattura.

3 → 2. Ricercatori e docenti detassati anche senza Aire

(Il Sole 24 Ore del 26/6/2019, Norme e Tributi, pag. 21, Antonio Longo)

Via libera delle Entrate dopo le modifiche del decreto crescita

Ai ricercatori e docenti già rientrati in Italia spetta la detassazione del reddito al 90% anche in caso di mancata iscrizione all'Aire. Così le Entrate nella risposta ad interpello 207 di ieri, che interpreta - favorevolmente - le modifiche introdotte dal decreto crescita.

Il caso riguarda un ricercatore assunto in un'Università italiana nel 2018, rientrato dopo aver svolto dal 2014 attività di ricerca all'estero. L'istante ha fatto presente all'ateneo di avere diritto al regime fiscale previsto dall'articolo 44 del Dl 78/2010. L'Università ha tuttavia ritenuto di non poter applicare l'agevolazione, in quanto il ricercatore non si era mai cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in Italia e, nel periodo di lavoro all'estero, non era iscritto all'Aire.

L'agevolazione in esame prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza in centri di ricerca o università all'estero per almeno due anni continuativi. Ciò a condizione che si trasferiscano per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nello Stato. Gli emolumenti percepiti non rilevano ai fini Irap.

Le agevolazioni sono state potenziate dal Dl crescita, che ne ha esteso la durata ordinaria da 4 a 6 anni e ha previsto misure per favorire il radicamento in presenza di figli o nel caso di acquisto di almeno un'unità residenziale in Italia (con estensione del periodo agevolato sino a 13 anni). Prerequisito per le agevolazioni è la residenza estera precedente al trasferimento in Italia, su cui in passato l'Agenzia (circolare n. 17/E del 2017) si è espressa richiamando l'articolo 2, comma 2, del Tuir. Questa norma considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio (articolo 43 del Codice civile). Si tratta di condizioni tra loro alternative, per cui la sussistenza anche solo di una di esse è sufficiente a qualificare un soggetto come residente fiscale in Italia.

Il quadro normativo è però cambiato con le modifiche introdotte dal decreto crescita (articolo 5, comma 4 e 5) - in corso di conversione - e l'Agenzia ne prende atto. La novella ha previsto, con valenza si ritiene interpretativa, che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Aire, che assumono la residenza fiscale in Italia dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni almeno nei due anni precedenti al trasferimento. Al riguardo, l'Agenzia conferma (come sostenuto su queste colonne) che anche i soggetti non iscritti all'Aire rientrati in Italia nel 2019 possono usufruire dell'agevolazione fiscale (nel testo vigente al 31 dicembre 2018), purché dimostrino la residenza fiscale all'estero sulla base delle sovraordinate disposizioni internazionali.

3. Rottamazione-ter: le Entrate inviano 1,4 milioni di risposte

(Il Sole 24 Ore del 26/6/2019, Norme e Tributi, pag. 21, Enrico Bronzo)

Le lettere conterranno gli esiti e le comunicazioni delle somme dovute

Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute, con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge 119/18, sarà completato l'invio che riguarderà quasi 1,39 milioni di domande presentate da 1,17 milioni di contribuenti entro il 30 aprile 2019.

Le comunicazioni vengono inviate tramite Pec, a chi l'ha comunicata, altrimenti con lettera raccomandata.

L'Agenzia informa su:

1. accoglimento o rigetto dell'adesione alla rottamazione-ter;
2. possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata;
3. importi da pagare;
4. scadenze di versamento.

La comunicazione contiene i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di dieci rate, la comunicazione di giugno conterrà i primi dieci bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati alla scadenza dell'undicesima rata.

Una copia della comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di luglio, nell'area personale del portale.

Queste le risposte per i differenti tipologie di casi:

AT , accoglimento totale della richiesta: comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono del tutto rottamabili con il calcolo di quanto dovuto;

AP , accoglimento parziale della richiesta: riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti "rottamabili" ma hanno anche debiti non "rottamabili";

AD : è riservato alle adesioni con debiti rottamabili per i quali nessun importo risulta dovuto;

AX : si riferisce ai contribuenti che hanno debiti rottamabili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non rottamabili;

RI : riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono rottamabili e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni;

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it

Web - studioniccolidrago.com

23, rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente "rottamazione-bis" e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell'accesso automatico alla "rottamazione-ter", così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La comunicazione **23** contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle dieci rate previste dalla legge.

4. Detassazione premi con criteri di calcolo già definiti

(Quotidiano del Fisco del 26/6/2019, Giampaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio)

Premi di produttività con beneficio fiscale ma solo se i criteri di misurazione dell'obiettivo sono determinati con ragionevole anticipo. Questa la principale novità contenuta nella risposta ad interpello n. 205/2019 resa ieri dall'agenzia delle Entrate.

Il quesito posto dalla società istante verteva sul corretto accesso alle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato. Più in particolare, è stato chiesto all'amministrazione se un accordo sindacale siglato alla fine di novembre 2018 potesse consentire la detassazione del premio di produttività a seguito del raggiungimento di obiettivi (assenze dal lavoro ed Ebitda) riferiti all'intera annualità 2018.

Il quesito ovviamente era legato alla possibilità di fruire del beneficio fiscale previsto dalla legge 208/2015 con applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato non superiori a 3.000 euro annui e rivolti ai titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato non superiori a 80.000 euro. Requisiti per l'accesso al regime agevolativo: accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e collegamento del premio ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione secondo criteri di misurazione individuati nel medesimo accordo (Dm 25 marzo 2016).

L'amministrazione, sul punto, ha negato l'accesso al beneficio fiscale da parte della società, in quanto i criteri di misurazione «devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non realizzatasi».

La risposta dell'Agenzia appare ragionevole dal punto di vista della ratio della norma, giacché l'incentivo fiscale è legato ad un fattore incrementale che deve ancora verificarsi e non già definito e concretizzato come nel caso di specie. D'altronde, l'agevolazione intende favorire l'avvio di un percorso condiviso che determini l'incremento della produttività nell'impresa e il coinvolgimento dei lavoratori nelle performance aziendali.

Sempre nello stesso interpello, il contribuente chiedeva chiarimenti su ulteriori aspetti di incerta interpretazione per l'accesso ai benefici fiscali. Tra questi, si segnala il dubbio legato alla necessità di conseguire un obiettivo "incrementale" rispetto al risultato ottenuto nell'anno precedente. Sul punto, l'Agenzia ha osservato come il requisito incrementale rilevato «in un periodo congruo» costituisca caratteristica essenziale dell'agevolazione (risoluzione 78/2018).

5. Per l'uso dei documenti acquisiti dalla polizia tributaria non serve il nullaosta dell'autorità giudiziaria
(Quotidiano del Fisco del 26/6/2019, Roberto Bianchi)

Nell'ambito dell'accertamento delle imposte, l'impiego della documentazione acquisita nello svolgimento delle attività di polizia tributaria non è subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria in quanto, tale atto, è posto esclusivamente a salvaguardia del segreto istruttorio. Peraltro, non sussistendo alcuna esigenza di tutela dei terzi, l'assenza dell'autorizzazione non limita l'efficacia probatoria delle informazioni trasmesse, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla base delle stesse.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 15995/2019.

Il comma 3, articolo 33 del Dpr 600/1973 e il comma 1, articolo 63 del Dpr 633/1972 affermano che le Fiamme gialle dispongono del potere di utilizzare e trasmettere agli Uffici finanziari, ai fini dell'accertamento della maggiore imposta dovuta, documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Da un punto di vista procedimentale è necessario interrogarsi se gli elementi probatori acquisiti dai finanziari in tale veste risultino liberamente impiegabili dagli Uffici tributari e possano essere utilizzati per la formazione dell'avviso di accertamento.

La giurisprudenza e la dottrina sono orientate a riconoscere il trasferimento delle risultanze penali nel procedimento tributario anche in assenza dell'autorizzazione stabilita dalla normativa, essendo tale atto posto esclusivamente a tutela delle indagini penali e del segreto istruttorio (Corte Cost. sent. 51/1992) e non a garanzia dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o dei terzi e non essendo necessaria l'allegazione di tale autorizzazione all'atto impositivo (Cassazione, sentenza 10573/2011).

Il beneplacito, infatti, non è diretto a permettere l'accesso della Guardia di Finanza ai dati penali (Cassazione, sentenza 9100/2001) a fini tributari ma solamente a consentire la trasmissione, anche all'agenzia delle Entrate, di materiale acquisito per finalità meramente penali (Cassazione, sentenza 8604/2011). Ne consegue che la mancanza dell'autorizzazione non rileva ai fini dell'efficacia probatoria dei dati trasmessi (Cassazione, sentenza 8181/2007), né implica l'invalidità o la nullità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Cassazione, sentenza 11607/2012).

Una parte della dottrina, tuttavia, non concorda con la tesi della Suprema Corte ritenendo che l'autorizzazione del magistrato costituisca una condizione indispensabile per la trasmissione e l'utilizzazione e pertanto, in caso di mancanza o di diniego della stessa, gli atti e i documenti non possano essere né utilizzati né tantomeno trasmessi.

La Corte di Cassazione, però, ha precisato che la Guardia di finanza, cooperando con gli Uffici per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni, persegue un interesse pubblico finalizzato al corretto funzionamento del sistema tributario, valore di rango non inferiore e anzi connesso a quello del perseguimento dei reati fiscali, allorché la stessa agisce anche in veste di polizia giudiziaria (Cassazione, sentenza 2352/2013). La norma fiscale riconosce, pertanto, all'autorità giudiziaria

7 penale il potere, comunque a essa spettante ex articolo 329 del Codice di procedura penale, di derogare al segreto istruttorio in funzione dell'interesse a un sollecito e corretto accertamento tributario. Ne discende che la trasmissione non autorizzata di atti coperti dal segreto istruttorio rileva esclusivamente nell'ambito del giudizio penale, mentre l'interesse della parte privata a svolgere compiutamente le proprie difese nel giudizio tributario viene pienamente garantito dalla conoscenza o conoscibilità degli atti trasmessi (Cassazione, sentenza 22176/2008).

6. Compliance Iva, al via le comunicazioni per correggere errori

(Quotidiano del Fisco del 26/6/2019, Alessandro Galimberti)

Al via la comunicazione dei dati per l'adempimento spontaneo della mancata o incompleta dichiarazione Iva. Con il provvedimento 216422, pubblicato ieri, l'agenzia delle Entrate ha avviato la fase di compliance dei contribuenti Iva, inviando all'indirizzo Pec degli obbligati i dati in possesso dell'Ufficio e potenzialmente in conflitto con quelli dichiarati (o neppure dichiarati) dal contribuente. Nel provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2018 o la presentazione della dichiarazione con la compilazione del solo quadro Va. Resta salva per il contribuente la possibilità di richiedere informazioni o di segnalare eventuali circostanze non conosciute o non conoscibili dall'Ufficio. La comunicazione dell'Ufficio è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi". I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2018 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni a partire dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I contribuenti che invece hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al 2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare allo stesso modo gli errori e le omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Il ravvedimento sarà sempre possibile, nelle finestre temporali previste dalla norma, anche a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.